



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.	<u>1915</u>
del	<u>31 DIC. 2020</u>

Oggetto: Convenzione con l'Accademia di Psicoterapia della Famiglia ROMA, per l'attività di tirocinio formativo e professionale degli allievi iscritti alla medesima Scuola.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1492 del 05.09.2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Coordinatore P.O. AA.GG., Avv. Gianpaolo Parisi, e dal Dirigente Medico di Direzione Sanitaria Aziendale, Dott.ssa Simona Mudoni, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO :

- che con nota acquisita dalla Direzione Sanitaria Aziendale del 10.12.2020, l'Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma ha chiesto l'accensione di una convenzione per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di tirocinio e di formazione degli studenti della medesima Scuola presso le Strutture della ASL BARI;
- che con la citata nota l'Accademia di Psicoterapia della Famiglia in parola ha trasmesso una copia in originale dello schema di convenzione;

RITENUTO :

- di accendere per 1 (uno) anno la convenzione con l'Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma, a partire dalla data di sottoscrizione, per la frequenza del tirocinio di formazione degli studenti del *cursus studiorum* medesimo presso le Strutture della ASL BARI, come da schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO :


- che l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- che l'Accademia *ut supra* ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- che la stessa Associazione dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.; è altresì tenuto a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui si venga in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;

EVIDENZIATO :

- che la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'Accademia in parola;
- che la copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente;
- che l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- che le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il *forum* di competenza è quello di Bari;
- che per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia;

IL COORDINATORE P.O. AA.GG.

AVV. GIANPAOLO PARISI



IL DIRIGENTE MEDICO D.S.A.

DOTT.SSA SIMONA MUDONI



Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

DELIBERA

- di prendere atto che la narrativa sopra riportata è ritenuta parte costitutiva e basilare della presente disposizione deliberativa;
- di approvare lo schema di convenzione, allegata al presente provvedimento deliberativo, con l'Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma;
- che la presente convenzione ha la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non è ammesso il rinnovo tacito;
- di rimettere all'Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma la copertura assicurativa per eventuali infortuni o danni eventualmente subiti da dipendenti, pazienti e/o terzi causati nel corso dell'esecuzione della convenzione, ovvero, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione o ad essa riferibili, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente;
- di specificare che l'attività oggetto del presente accordo convenzionale non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale e non comporta impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI; importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dell'Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma;
- di precisare che l'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni concernenti la convenzione in oggetto;
- di convenire che per le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere dalla presente convenzione, qualora le parti non dovessero definire bonariamente, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari;
- di inoltrare copia del presente provvedimento all'Accademia di Psicoterapia della Famiglia;
- di trasmettere, in particolare, copia del presente atto al fine dell'espletamento delle susseguenti e correlate attività di tirocinio pratico-formativo alla Responsabile Attività Tirocini e Rapporti con le Università e Enti di Formazione della ASL BARI, Dott.ssa I. Fiorentino, e, per il suo tramite, ai Referenti competenti preposti;

Il Dirigente Responsabile del Procedimento sulla base della propria istruttoria e proposta ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità; nel sottoscrivere il presente atto, evidenzia che la stesso non comporta alcun onere, ovvero alcun costo a carico della ASL BARI.

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

La Accademia di Psicoterapia della Famiglia, con sede in Roma, Via Antonio Bosio, 34, codice Fiscale 04369821006, P. IVA 04369821006, nella persona del suo Legale Rappresentante, dr. Enzo Giancontieri, nato a Roma il 3/8/1958, CF GNCNZE58M03H501J

E

LA ASL di Bari con sede legale in Bari (BA), via Lungomare Starita 6, P.I. 06534340721, nella persona del Direttore Generale Dott. Antonio SANGUEDOLCE, nato a Lecce (LE), il 27/10/1962, C.F. SNGNTN62R27E506A, domiciliato presso la ASL BARI al Lungomare Starita, 6 - 70123 Bari,.

PREMESSO CHE

L'ART. 3 della Legge n. 56/89 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/98, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto Promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

La ASL BARI assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda /Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di n. 20 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili di Servizi e gli Organi direttivi della Struttura Ospitante.

ART. 2

All'attività di tirocinio, di cui all'art. 1, possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.





ART. 3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della Legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- L'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal Soggetto Promotore (Accademia di Psicoterapia della Famiglia), in veste di Responsabile didattico-Organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come Responsabile Aziendale;
- Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a) Il nome del tirocinante
 - b) I nominativi del tutor e del Responsabile della Struttura Ospitante
 - c) Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante
 - d) Le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, ecc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio
 - e) La Accademia di Psicoterapia della Famiglia si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di svolgere le attività previste dal medesimo Progetto Formativo e di orientamento; seguire le indicazioni del tutore e del responsabile cd "Aziendale"; rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti presso il "Soggetto Ospitante"; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi, acquisiti durante e dopo lo svolgimento del tirocinio

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
3. Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. Rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla L. n. 196/2003 sulla privacy

ART. 5

- L'Accademia di Psicoterapia della Famiglia assicura che, nell'espletamento delle attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione
- La copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'Accademia di Psicoterapia della Famiglia per eventuali infortuni, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi

derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente

ART. 6

La convenzione avrà validità annuale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e non è ammesso il rinnovo tacito. Alla scadenza della convenzione la Accademia di Psicoterapia della Famiglia dovrà richiedere la stipula di una nuova convenzione.

Art. 7

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Le parti convengono che per controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il Foro di competenza è quello di Bari.

La ASL di Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione.

ART. 8

La Accademia di Psicoterapia della Famiglia si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, segnalate dall'Azienda, copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di Orientamento.

ART. 9

La Convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI, importi ed oneri – diretti e/o indiretti – se dovuti, inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale, sono a carico della Accademia di Psicoterapia della Famiglia.

ART. 10

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986. In ogni caso imposta di registro, di bollo e ogni eventuale onere accessorio in merito sono a carico della Accademia di Psicoterapia della Famiglia.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 30/11/2020



ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA

Firmato digitalmente da: Enzo Giancontieri
Motivo: Convenzione per i ricambi di specializzazione
Luogo: Roma
Data: 24/11/2020 15:58:29

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui all'art. 7: *"Le parti contraenti approvano, in particolare, la scelta del foro esclusivo di Bari, effettuata al precedente art. 7, per la soluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra le stesse, in relazione all'esecuzione della presente convenzione."*

ASL. BARI



ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA

Firmato digitalmente da: Enzo Giancontieri
Membro della Commissione per i tribunali di
speciale competenza
ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA S.R.L.
L'AMMINISTRATORE UNICO
Luogo: Roma
Data: 24/11/2020 16:00:19



